

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PERIODO 01.01.2024 - 31.12. 2029

Art.1 Oggetto della concessione e finalità

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione complessiva dei seguenti impianti sportivi comunali, atteso che, in considerazione dell'ubicazione degli stessi e della loro correlazione sportiva tecnico-funzionale, occorre garantire la massima integrazione fra le varie attività utili a favorire l'efficacia e l'efficienza gestionale degli stessi:

A) IMPIANTI AD USO ESCLUSIVO

BAZZANO

- Centro Sportivo con area verde di pertinenza, ubicato in Viale dei Martiri 2 e costituito da:
1 palestra polivalente (palazzetto denominato Peppino Impastato) e annessi spogliatoi
1 palazzina zona campi da tennis con annessi spogliatoi e n° 1 ufficio e n° 1 saletta polivalente
2 campi da tennis scoperti
1 campo da tennis coperto
1 campo basket esterno
1 campo beach-volley
1 pista velocità e n. 1 pista per salto in lungo (pista di atletica)
1 campo di calcio a 11 in erba
2 campi di calcio per allenamento in erba
1 campo di calcio a 5 in sintetico
1 saletta polivalente

CASTELLO DI SERRAVALLE

- Centro Sportivo con area verde di pertinenza, ubicato in via del Parco 108 e costituito da:
campo da calcio con annessa tribuna scoperta
campo per allenamento calcio
tensostruttura polivalente
2 campi tennis scoperti
pista per salto in lungo e pista per atletica e ostacoli (all'interno campo calcio)
percorso permanente mountain bike
laghetto recintato e provvisto di cancello per l'accesso controllato
locali attrezzati a uso spogliatoi con annessi servizi docce e servizi igienici per campi tennis
locali attrezzati a uso spogliatoi con annessi servizi docce e servizi igienici sottostanti la tribuna scoperta
locali attrezzati ad uso magazzino, deposito attrezzature varie, uffici, ecc...
locali tecnici

CREPELLANO

-Centro Sportivo con area verde di pertinenza, ubicato in via Verdi 93 e costituito da:
2 campi da calcio a 11 in erba
1 campo da calcio a 11 in erba sintetica
2 palloni da tennis di cui 1 ad uso multisport
1 pallone da tennis con 2 campi all'interno
1 velodromo in asfalto
1 campo polivalente all'aperto
1 campo basket esterno
1 saletta polivalente
palazzina servizi spogliatoi e uffici

- Campo da calcio e strutture di via Morandi 2 a Calcara :
1 palazzina con spogliatoi - n° 1 ufficio e n° 1 saletta polivalente
1 campo da calcio a 11 in erba
1 campo da calcio a 7 in erba sintetica

MONTEVEGLIO

- Centro sportivo con area verde di pertinenza, ubicato in via della Pace e costituito da:
palestra polivalente in tensostruttura
struttura coperta con ufficio e annessa saletta riunioni
campo da calcio a 7
campo di calcio principale denominato "Benassi" con relativa tribuna spettatori
area polivalente in erba sintetica
campo da tennis coperto
campo da tennis scoperto
campo basket/volley esterno
impianto per atletica leggera;
palazzina spogliatoi calcio e atletica
palazzina servizi con infermeria e annessi spogliatoi

SAVIGNO

- Campi di calcio di Via dei Mulini 560:
1 campo da calcio a 11 in erba
1 campo da calcio a 9 in erba
- Palestra polifunzionale di Via dei Mulini 560
- Campo Multisport di Via Vespucci 10

B) IMPIANTI AD USO PROMISCUO (limitatamente agli orari di utilizzo extra scolastico e privilegiando comunque le esigenze delle scuole)

BAZZANO

- palestra scolastica via De Amicis 4 e locali accessori
- palestra scolastica via Dei Martiri 12 e locali accessori

CASTELLO DI SERRAVALLE

- Palestra scolastica di via Vivaldi 118 e locali accessori con annessa area sportiva

CREPELLANO

- palestra scolastica Via IV Novembre 23 e locali accessori
- palestra scolastica Via Togliatti n. 3 e locali accessori
- palestra scolastica via Calamandrei 2 e locali accessori
- palestra scolastica Largo Ugo Foscolo 3 e locali accessori

MONTEVEGLIO

- palestra scolastica di via G.Dossetti n 1 e locali accessori
- palestra scolastica di via Abbazia e locali accessori

SAVIGNO

- palestra di Via Forese 4 e locali accessori con annessa area sportiva

Al soggetto affidatario sarà conferita anche l'attività di programmazione complessiva dell'utilizzo degli impianti affidati in gestione, comprensiva della definizione dell'assegnazione degli spazi ai soggetti fruitori (società e/o gruppi sportivi, privati, ecc..)

Nell'ambito dell'utilizzo dovrà essere garantito l'uso pubblico sociale degli impianti mettendoli a disposizione delle associazioni e delle scuole del territorio che svolgono attività sportive di pubblico interesse.

La gestione dovrà essere finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi di interesse pubblico:

- a) promozione e divulgazione della pratica sportiva sul territorio, in tutti i suoi molteplici aspetti salutari, educativi, aggregativi e sociali (corsi e attività sportive, manifestazioni, gare, destinate a tutte le fasce di età, progetti, con particolare riguardo ai giovani fino ai 16 anni e agli ultrasessantacinquenni);
- b) potenziamento e sviluppo dell'attività sportiva agonistica ed amatoriale a tutti i livelli
- c) organizzazione di attività di promozione dello sport rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai bambini e ragazzi delle scuole, in accordo con le istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale, finalizzate a:
 - implementare le iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento di bambini e ragazzi, con finalità di promozione all'attività motoria multidisciplinare non specialistica, soprattutto nell'infanzia e nel primo ciclo della scuola primaria;
 - promuovere iniziative e manifestazioni sportive in collaborazione con le associazioni del territorio, in particolare con quelle che svolgono attività rivolte ai giovani;
- d) valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo senza finalità di lucro;
- d) salvaguardare e implementare il patrimonio degli impianti sportivi;
- e) improntare l'uso degli impianti sportivi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali al fine di raggiungere l'obiettivo di polivalenza e polifunzionalità degli impianti;
- f) ottenere una conduzione efficiente ed efficace degli impianti sviluppando al massimo le potenzialità delle strutture, tendendo all'ottimizzazione anche promuovendo adeguati interventi di migliorie concordati con l'Amministrazione comunale;
- g) ampliamento dell'offerta sportiva e dei servizi, sviluppo di attività sportive complementari e compatibili, sociali, ludiche e ricreative, anche extra-sportive, per il pieno utilizzo e la valorizzazione degli impianti e delle aree in cui sono ubicati per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario gestionale e la sostenibilità degli investimenti gestionali e strutturali;
- g) promuovere proposte finalizzate alla gestione sostenibile degli impianti e alla valenza sociale della gestione.

L'Amministrazione contraente manterrà il diritto all'utilizzo gratuito degli impianti secondo quanto previsto nel Piano di utilizzo allegato B

Art.2 Durata della concessione

In considerazione della natura del territorio, ampio e diversificato e della conseguente complessità gestionale e organizzativa e dell'impegno richiesto al concessionario, la concessione ha la durata di 6 anni, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2029.

Alla data di avvio della concessione, l'impresa aggiudicataria dovrà disporre di tutto il personale, i mezzi e le attrezzature necessarie a garantire la gestione degli impianti e il funzionamento delle attività.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

Ai sensi dell'art. 178 co. 5 del D.Lgs 36/2023 la durata della concessione non è prorogabile, salvo il verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. In tal caso il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

Art.3 - Impianti sportivi e beni mobili

Gli impianti oggetto di concessione, le opere e le attrezzature su di essi esistenti, come meglio specificato nell'apposito verbale di consegna che sarà redatto a seguito di aggiudicazione della concessione e alla partenza della stessa, sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Valsamoggia e ogni altra ed eventuale opera futura che venisse realizzata anche a cura e spese dell'aggiudicatario negli impianti oggetto del presente capitolato o l'implementazione o sostituzione di arredi e/o attrezzature diverranno, una volta realizzate o acquistate, anch'esse di proprietà del Comune, al termine della concessione.

Resta inteso che eventuali opere realizzate per scelta e volontà del concessionario, a propria cura e spese, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e realizzate ai sensi delle normative edilizie-urbanistiche vigenti e non potranno comportare modifiche alla destinazione d'uso degli impianti e non potranno dare diritto a richiesta di rimborso alcuno.

Il Concessionario si impegna a gestire gli impianti secondo le indicazioni dell'Amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia applicabili e compatibili con la natura degli impianti stessi.

La gestione degli impianti non potrà essere effettuata per scopi diversi da quello per cui sono disposti, salvo casi formalmente autorizzati dal Comune.

Nessun bene mobile consegnato dall'Amministrazione comunale potrà essere dal Concessionario alienato o distrutto, senza preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale e rilascio di formale assenso.

Il Concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione degli arredi e delle attrezzature che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli arredi e le attrezzature, siano essi di proprietà del Comune o del Concessionario medesimo, con l'obbligo di ripristinare o sostituire tutti gli elementi che risulteranno, per qualunque causa, deteriorati o danneggiati. Al verbale di consegna redatto all'avvio delle attività, verrà allegato l'inventario dei beni mobili di cui il concessionario assumerà ogni responsabilità ai fini della conservazione e custodia.

Dovrà inoltre impegnarsi ad aggiornarlo ogni qual volta si renda necessario, comunicando eventuali sostituzioni, dismissioni o guasti che ne compromettono l'uso, indicando le ragioni della dismissione o l'eventuale spostamento del bene ad altro impianto e gli estremi identificativi e la documentazione d'acquisto del nuovo bene in sostituzione di quello deteriorato ai fini dell'inserimento nel patrimonio comunale.

Al termine della concessione il Concessionario dovrà restituire il tutto in buone condizioni così come era stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Eventuali beni mobili acquistati dal Concessionario verranno trasferiti a titolo gratuito in proprietà del Comune stesso.

Art. 4 -Locali di somministrazione alimenti e bevande

All'interno degli impianti sportivi di Bazzano, Crespellano e Monteveglio sono presenti n. 3 Fabbricati ad uso bar e area ristoro, ubicati rispettivamente:

- Centro sportivo di Bazzano - Via P.Nenni 2/1
- Centro sportivo di Crespellano - Via Verdi 93
- Centro Sportivo di Monteveglio - Via della Pace 2

Attualmente due locali sono oggetto di contratto di locazione tra il soggetto gestore e il Comune di Valsamoggia con le seguenti scadenze:

Bazzano: 31 dicembre 2025 (con possibilità di rinnovo di altri 6 anni)

Crespellano: 31 maggio 2029

Per quanto concerne Monteveglio, attualmente il fabbricato rientra all'interno della convenzione per la gestione degli impianti sportivi di Monteveglio in scadenza al 31.12.2023

Alla scadenza dei relativi contratti, detti locali saranno nella disponibilità del concessionario degli impianti, che li potrà gestire in forma diretta o sub - concedendoli a terzi soggetti idonei e in possesso dei requisiti richiesti rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia che potrebbe insorgere tra il concessionario e gli eventuali soggetti esercenti l'attività.

Al termine dell'affidamento il concessionario non può accampare pretesa alcuna in ordine all'avviamento commerciale dell'esercizio nei confronti del Comune.

I locali di somministrazione alimenti e bevande sono consegnati nello stato di fatto in cui trovano. Il concessionario dovrà farsi carico, a propria cura e spese, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eventualmente necessari per l'avvio dell'attività e la completa funzionalità degli spazi, nonché dotare il locale degli arredi e delle attrezzature necessari per le attività.

I locali dovranno essere utilizzati solo per l'uso a cui sono destinati, nel rispetto delle normative di ordine tecnico-amministrativo e igienico-sanitario che disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

E' inoltre fatto assoluto divieto di installare attrezzature per il gioco d'azzardo, video-poker, slotmachine, videogiochi, ed equivalenti, sia all'interno che all'esterno delle strutture.

La gestione del servizio bar e punto ristoro è strumentale ed accessoria all'attività degli impianti sportivi comunali, pertanto gli orari di apertura al pubblico del bar dovranno essere organizzati in modo funzionale anche all'utenza degli impianti sportivi e concomitanti alle manifestazioni sportive e agli avvenimenti che si svolgono all'interno delle strutture sportive stesse.

Dalla data di avvio della concessione fino alla scadenza dei contratti di locazione attualmente in essere e sopra indicati, e quindi fino al subentro pieno del concessionario, i canoni di locazione previsti a favore del Comune per gli esercizi commerciali di Bazzano e Crespellano saranno valorizzati all'interno del Piano Economico Finanziario a base di gara e riconosciuti al concessionario.

Per quanto attiene gli aspetti gestionali relativi ai locali di cui al presente articolo e non specificamente riportati, si applica quanto previsto nel presente capitolato con riferimento generale agli spazi oggetto di concessione e alle responsabilità di qualsiasi natura in capo al concessionario.

Art. 5 - Conduzione, attività sportiva e calendario annuale

Ferma l'autonomia organizzativa del Concessionario, gli impianti sportivi oggetto della concessione di cui all'art. 1 dovranno essere gestiti e resi funzionanti secondo standard minimi di qualità del servizio su cui il concorrente formulerà la propria offerta tecnica, in coerenza e nel rispetto del:

- "Piano di Conduzione Tecnica" (Allegato A), che descrive le attività di pulizia, manutenzione, custodia e gestione
- "Piano di Utilizzo" (Allegato B), in cui sono stabilite tipologie d'utenza, orari e condizioni d'uso degli impianti;

Art. 6 - Pubblicità commerciale

Il Concessionario potrà effettuare all'interno delle strutture la pubblicità commerciale, nelle forme e secondo le modalità amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, a causa dell'installazione di mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose.

Art. 7 - Compiti ed oneri del Concessionario

Il concessionario sarà tenuto a garantire:

- a) gli obiettivi gestionali, come sopra meglio descritti all'art. 1 ;
- b) l'assunzione di tutti gli oneri e compiti gestionali necessari per il regolare e continuativo funzionamento degli impianti sportivi: la manutenzione ordinaria, intesa come l'insieme degli interventi comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per mantenere lo stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiscono gli impianti, servizi di custodia, vigilanza e conduzione degli impianti sportivi, servizi di pulizia, sanificazione, raccolta e smaltimento rifiuti di competenza degli impianti, ed, in generale, di tutti i servizi funzionali all'utilizzo degli impianti sportivi;
- c) l'ottemperanza alle disposizioni in materia di ordine pubblico;
- d) l'instestazione e il pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, telefono, ecc...) e della tassa rifiuti, limitatamente agli impianti ad uso esclusivo.

Per le palestre, trattandosi di impianti ad uso promiscuo in comune con le scuole, le utenze rimarranno intestate al comune, che manterrà a proprio carico anche le relative spese.

- e) l'assunzione di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione degli impianti;
- f) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti
- g) progettazione e realizzazione di attività ed iniziative complementari di natura extra-sportiva, per accrescere la redditività degli impianti e concorrere al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e alla sostenibilità degli investimenti gestionali e strutturali;

Art. 8 - Manutenzione ordinaria

Ai sensi del D.P.R. 380/2001 si definisce come "intervento di manutenzione ordinaria", l'intervento edilizio che riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quegli interventi necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Gli impianti sportivi, le attrezzature ed aree attinenti vengono affidati in concessione in uso e gestione ed accettati nello stato di fatto in cui si trovano e come descritti nell'apposito verbale di consegna di cui al precedente art. 3.

Il Concessionario, nell'assumere oneri e responsabilità conseguenti, si adopererà con cura e diligenza per garantirne la conservazione in efficienza, il funzionamento e l'utilizzo, effettuando anche la manutenzione ordinaria necessaria, in osservanza a quanto previsto nel "Piano di Conduzione Tecnica" (allegato A).

Saranno a carico del concessionario tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'ottenimento di qualsiasi certificazione, autorizzazione, omologazione impianti, sia esistenti che riqualificati, necessaria allo svolgimento dell'attività sportiva e/o di pubblico spettacolo rilasciate da Federazioni ed Enti di Promozione, organismi di vigilanza e di controllo preposti.

Nella pianificazione degli interventi a proprio carico, il concessionario dovrà dare priorità a quelli volti alla conservazione, alla sicurezza, alla conformità e alle condizioni essenziali per il funzionamento.

Qualora i lavori di manutenzione ordinaria modificano le peculiarità tecniche degli impianti, sarà necessario che il concessionario presenti in allegato alla documentazione da inviare al concedente, oltre alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, anche la nuova certificazione di rispondenza dell'impianto che andrà a sostituire/integrare l'esistente.

Al Concessionario non compete nessun compenso o indennizzo per la sospensione o chiusura dell'attività collegata alla necessità di dare corso a interventi di manutenzione.

Art. 9 - Manutenzione straordinaria

Ai sensi del D.P.R. 380/2001 si definiscono come "intervento di manutenzione straordinaria", tutte quelle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici.

La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione Comunale concedente, fatta eccezione per gli interventi che si rendessero eventualmente necessari a seguito di carenza manutentiva ordinaria.

Il Concessionario, assumendo l'onere degli interventi utili alla conservazione degli impianti e delle attrezzature, si impegna a comunicare in forma scritta all'Amministrazione Comunale entro il mese di settembre di ogni anno eventuali necessità manutentive straordinarie indispensabili per mantenere e non compromettere il regime di idoneità e sicurezza degli impianti sportivi. Qualora ciò non avvenga nessuna responsabilità sarà imputabile all'Amministrazione Comunale.

La realizzazione degli interventi avverrà secondo priorità ed urgenza individuate dall'Amministrazione Comunale.

Qualora il Concessionario rilevi situazioni tali da compromettere la stabilità, la sicurezza degli edifici e degli utenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Qualora l'Amministrazione Comunale non fosse in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con la necessaria tempestività, potrà, nei casi previsti dalla legge, autorizzare il concessionario a provvedervi direttamente, concordando: tipologia, modalità di realizzazione dei lavori, congruità della spesa, partecipazione economica comunale alla spesa o rimborso degli oneri economici sostenuti.

Al Concessionario non compete nessun compenso o indennizzo per la sospensione o chiusura dell'attività collegata alla necessità di dare corso a interventi di manutenzione.

Art.10 - Interventi ed investimenti di qualificazione strutturale

La concessione degli impianti sportivi in oggetto prevede anche la facoltà, per il Concessionario, di presentare, entro il 30 settembre di ciascun anno, un piano di qualificazione strutturale per l'anno successivo per gli impianti affidati in concessione, che l'Amministrazione si riserva di valutare e finanziare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e comunque nel limite massimo di € 100.000,00 annui.

I suddetti interventi, nei limiti economici del budget a disposizione, potranno anche essere rimodulati secondo le priorità dell'Amministrazione Comunale o secondo le esigenze e/o le prescrizioni tecniche nelle fasi della progettazione esecutiva o di esecuzione dei lavori, in accordo tra le parti.

Il Concessionario potrà anche rendersi disponibile a realizzare ulteriori investimenti o interventi di manutenzione straordinaria che dovranno comunque essere concordati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale con specifici atti, fermo restando che dovrà essere prevista la piena copertura della spesa nell'ambito dell'equilibrio economico-finanziario della concessione o tramite risorse finanziarie proprie del concessionario stesso, con ammortamento della spesa entro il termine di validità della concessione.

Ogni intervento prima di essere attuato, dovrà essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio Tecnico del Comune, che fornirà tutte le prescrizioni in merito.

La realizzazione dovrà tenere conto di eventuali indicazioni impartite dall'Amministrazione comunale, ed il concessionario dovrà operare in modo da arrecare il minore disagio possibile agli utilizzatori degli impianti.

Tutti gli interventi realizzati nell'interno degli impianti oggetto di concessione (ristrutturazione, ampliamento, innovazione, manutenzione straordinaria ecc.) rimarranno acquisiti in proprietà all'Amministrazione comunale, senza che il Concessionario possa nulla pretendere.

Art. 11- Lavori e modifiche agli impianti

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato degli edifici e degli impianti esistenti che formano oggetto della concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento a fronte del quale l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di adottare i relativi provvedimenti .

Art. 12- Personale

Il Concessionario dovrà garantire, a proprio carico, reperimento, organizzazione, gestione e formazione del personale, sia esso dipendente, volontario o collaboratore, con le capacità e qualifiche necessarie per una ottimale conduzione degli impianti sportivi e comunque nel rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta, assumendone tutti gli oneri e le responsabilità contrattuali, assicurative, previdenziali, di prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle normative vigenti nelle specifiche materie.

Il Concessionario si impegna a richiamare, e in casi gravi o di recidiva a sostituire, il personale che non osservasse una condotta corretta e riguardosa o non offrisse sufficiente garanzia di adeguatezza professionale.

Il Concessionario si impegna a comunicare il nominativo del/dei responsabile/i ed i suoi/loro recapiti, autorizzati a tenere i contatti con il Comune nonché ogni eventuale variazione.

Art. 13- Obblighi del Concessionario nei confronti del personale impiegato

Nell'ambito della presente concessione e nell'esecuzione delle attività, l'Impresa è tenuta al rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, delle condizioni di lavoro dignitose e dei diritti previsti nella contrattazione collettiva e nella normativa sul lavoro, nonché di quanto previsto dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199 relativa al contrasto del caporalato e del grave sfruttamento lavorativo.

L' Impresa dovrà a sua completa cura e spese, osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assistenza, previdenza, infortuni e sicurezza sul lavoro.

L'Impresa assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. inerenti l'organizzazione e la gestione delle attività, adotta tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e assume tutte le cautele che valgono ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale impiegato.

L' Impresa dovrà inoltre operare in osservanza di quanto previsto:

- dal Sistema dei valori e Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia, approvato, in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4.6.2013, con deliberazione Giunta Comunale n. 72 del 05/07/2022 (allegato D)
- dal Patto di Integrità del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.126 in data 27/9/2016. (allegato E)

L'Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell'attività oggetto di concessione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. I suddetti obblighi vincolano l' impresa aggiudicataria anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti i contratti o receda da esse, indipendentemente

dalla struttura o dimensione della medesima e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale

L'Amministrazione comunale resta estranea ai rapporti fra impresa aggiudicataria e personale da essa dipendente, impiegato nella concessione.

Art. 14 - Personale dell'impresa cessante e clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il concessionario subentrante dovrà acquisire prioritariamente il personale impiegato nell'azienda uscente (si veda al riguardo l'allegato H), garantendo la continuità del rapporto di lavoro, il mantenimento dei diritti acquisiti e l'applicazione dei trattamenti economici e normativi già in essere. Si richiama in riferimento alle suddette prescrizioni l'art. 29 co. 3 Lgs. 276/2003 come novellato dalla Legge n. 122/2016.

Qualora l'impresa aggiudicataria abbia forma cooperativa i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi. I regolamenti interni delle cooperative non possono essere in contrasto con leggi e contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.

Art. 15 - Obblighi e impegni del Comune

Sono a carico del Comune concedente:

- le spese inerenti la manutenzione straordinaria degli immobili di sua proprietà messi a disposizione per la gestione delle attività, secondo l'urgenza, le priorità e le proprie disponibilità economiche, inclusi gli interventi ed investimenti di miglioramento strutturale di cui all' art 10, con l'esclusione di quelli che si rendessero necessari a seguito di carenza manutentiva ordinaria;
- le spese di manutenzione ordinaria assunte a proprio carico, nei limiti di quanto indicato indicato nel Piano di conduzione tecnica (Allegtao A)
- l'erogazione del corrispettivo di cui all'art. 19 del presente capitolato, quale canone concessorio.

Al Comune spettano inoltre le attività di controllo e vigilanza sul funzionamento, la gestione e la manutenzione, riservandosi di impartire le indicazioni, le prescrizioni, o di adottare eventuali provvedimenti e azioni, aventi anche effetto immediato, qualora necessari per ripristinare la sicurezza, il funzionamento o l'utilizzo degli impianti sportivi conformemente alle disposizioni normative ed ai regolamenti vigenti o alle condizioni contrattuali sottoscritte con il contratto di concessione.

La vigilanza ed il controllo avverranno con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sulla professionalità del personale impiegato, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie dei servizi e degli impianti, ed ogni altra verifica ritenga effettuare, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso.

Saranno inoltre organizzati incontri periodici tra le parti per analisi dei dati, soluzioni per eventuali criticità, azioni di miglioramento, azioni preventive, presentazione di proposte innovative.

Art. 16 - Adempimenti relativi alla sicurezza

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione, l'Impresa è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

L'Impresa dovrà, in particolare, dimostrare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza ed in particolare di aver effettuato:

- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la nomina del Medico Competente con conseguente attuazione del programma di sorveglianza sanitaria (se prevista);
- la redazione (con relativi aggiornamenti) del Piano di Sicurezza e documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08;
- l'individuazione e fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori per mansione;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08; a tal fine dovrà comunicare tutti i corsi di formazione effettuati dai dipendenti (generale, specifica, aggiornamento successivo, formazione antincendio e primo soccorso);

-l'attivazione delle coperture assicurative e previdenziali per ciascun lavoratore.

L'Impresa inoltre dovrà:

- cooperare con il Comune all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della presente concessione;
- coordinare con il Comune gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi informando al riguardo lo stesso, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze;
- fornire al Comune tutte le informazioni e comunicazioni attestanti il regolare assolvimento degli obblighi di cui ai precedenti punti.

Il Comune si impegna.

- nei termini e modi prescritti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, a predisporre laddove necessario il DUVRI che dovrà essere condiviso da tutti i soggetti (Comune, Impresa eventuali altri soggetti coinvolti);
- in base a quanto contenuto nel DUVRI a coordinare con l' Impresa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi informando al riguardo la stessa, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze.
- a prevedere un incontro di coordinamento per redigere il Verbale di Coordinamento Safety di cui all'art. 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i., secondo lo schema allegato C) al presente Capitolato.

Art. 17 -Piano Economico Finanziario (PEF)

Il piano economico finanziario della concessione è costituito da:

- spese gestionali e manutentive affidate al concessionario;
- entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'utilizzo sportivo, comprensive dell'utilizzo proprio, delle attività complementari, delle sponsorizzazioni, dei contributi di qualsiasi genere;
- corrispettivo riconosciuto al concessionario da parte dell'Amministrazione Comunale a titolo di partecipazione alle spese gestionali sostenute e per l'attività sportiva realizzata in funzione pubblico-sociale.

Il concessionario si impegna a perseguire e mantenere l'equilibrio economico-finanziario gestionale per il periodo della concessione, ed a tal fine concorre con risorse proprie o provvede al reperimento di quanto necessario adottando soluzioni organizzative gestionali per operare risparmi di spesa o incrementare le entrate, anche con attività complementari e/o sponsorizzazioni.

Art. 18 - Tariffe

Le tariffe d'uso degli impianti dovranno essere determinate tenendo conto della necessità di dover soddisfare esigenze di tipo sociale, consentendo l'accesso generalizzato agli utenti.

Le tariffe in vigore per la stagione sportiva 2023/2024 sono riportate in allegato al presente capitolato (allegato G_suddivise in G1 e G2).

Tenuto conto della decorrenza della nuova gestione a far data del 1° gennaio 2024, è in obbligo al concessionario di dare continuità alla programmazione della stagione sportiva, così come in essere da agosto a dicembre 2023, fino alla sua naturale conclusione a luglio 2024, subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere con le società, i gruppi sportivi e i singoli utilizzatori degli impianti, senza variazioni di tariffe.

Le tariffe di cui all'allegato G) suddivise in G1 e G2, dovranno essere prese a riferimento anche per le stagioni successive, con facoltà di revisione e aggiornamento annuale tenendo conto delle diverse tipologie d'utilizzo sportivo e dei target d'utenza, con particolare attenzione alle fasce under 18 e over 65.

Prima dell'avvio di ciascuna stagione sportiva il Concessionario è tenuto a presentare il relativo prospetto delle tariffe per l'utilizzo degli impianti all'Amministrazione Comunale, che avrà potere di controllo e di intervento per richiedere la rimodulazione degli importi in caso di manifesta ed immotivata sproporzione e incongruenza, anche in relazione alle diverse tipologie di utenza.

Art. 19 - Prezzo della concessione e modalità di pagamento

Il concedente, tenendo conto anche della funzione pubblico-sociale delle strutture, e in particolare:

- della priorità di utilizzo degli impianti (anche diversi dalle palestre scolastiche) da parte delle scuole per lo svolgimento delle attività didattiche di educazione fisica, motoria e ludico - ricreativa
- dell'uso gratuito da parte dei centri giovanili e/o gruppi educativi, in accordo con il comune
- dell'inserimento di utenti con fragilità cognitiva, fisica, sociale ed economica, in accordo con il comune
- della necessità di prevedere spazi ad utilizzo gratuito per favorire la libera aggregazione oltre che la promozione e diffusione della pratica sportiva
- della riserva di utilizzo richiesta dal comune per proprie attività istituzionali
- del contenimento tariffario al fine di soddisfare esigenze di tipo sociale, consentendo l'accesso generalizzato agli utenti

garantirà al concessionario un canone concessorio a base di gara ammontante a complessivi € 83.600,00 annui oltre IVA se e in quanto dovuta, per un totale di € 501.600,00 oltre IVA se e in quanto dovuta per l'intero periodo, comprensivo di € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Detto canone è necessario per assicurare al concessionario stesso il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, così come da piano economico finanziario di massima allegato alla documentazione di gara.

Il prezzo di cui sopra potrà essere rivisto, a favore del Concessionario o dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.192 c.1 del D.Lgs. 36/2023, in seguito al verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario previsto nel relativo piano.

L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al precedente periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

L'importo complessivo aggiudicato sarà erogato annualmente, dietro presentazione di regolare fattura che dovrà riportare il codice CIG comunicato dal comune, alle seguenti scadenze:

30% entro il 31 marzo
30% entro 30 giugno
30% entro 30 settembre
saldo entro il 31 dicembre

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse

Per il ricevimento farà fede la data di arrivo sul sistema di fatturazione elettronica del Comune.

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi da parte del Comune si applicano le disposizioni del decreto legislativo 231/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato:

- a) alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità Contributiva) secondo le modalità previste dalla L. 266/2002 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine l'Impresa dovrà fornire al Comune i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., o idonea dichiarazione sostitutiva nei casi ammessi dalla legge;
- b) all'adempimento agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui al successivo articolo 20;
- c) per i pagamenti superiori a € 5.000,00 anche alle verifiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 18.01.2008, il quale disciplina le modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29.09.1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modifiche e integrazioni;

In caso di contestazioni all'Impresa di inadempienze di cui al successivo articolo 26, i termini di pagamento previsti rimangono sospesi a decorrere dalla data di invio della comunicazione scritta da parte del Comune e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

I termini di pagamento sono altresì sospesi in caso di carenza di documentazione relativa ai precedenti punti a) e b) mentre nel caso di esito negativo delle verifiche di cui al punto c) si applica quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. sia nei rapporti verso l'Amministrazione Comunale sia nei rapporti con i fornitori

L'Impresa si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso fornitori, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L' Impresa è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'Impresa entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG) comunicato dal Comune.

Art. 21 - Rendiconto di gestione

Il Concessionario è tenuto a redigere un rendiconto di gestione che deve essere presentato annualmente entro 4 mesi dal termine dell'esercizio, ovvero entro il 30 aprile qualora il concessionario abbia optato per l'esercizio equivalente all'anno solare, oppure entro il 30 novembre se ha optato per l'esercizio coincidente alla stagione sportiva.

Nel rendiconto dovranno essere comprese tutte voci di entrate derivanti dalla concessione in uso e gestione (compreso il corrispettivo comunale, la riscossione tariffe, i proventi di ogni genere, attività complementari, contributi, sponsorizzazioni, pubblicità, ecc); analogamente dettagliate dovranno essere tutte le voci di spese (comprendendo eventuale personale dipendente, rimborsi ai propri associati per attività connessa alla concessione, acquisti in genere, spese manutentive, oneri previdenziali ed assicurativi, e quant'altro inerente la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi).

Il rendiconto dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante del concessionario che ne assume ogni responsabilità derivante.

La gestione degli impianti sportivi dovrà perseguire l'equilibrio economico-finanziario gestionale e in caso di saldo negativo nulla sarà dovuto dall'Amministrazione comunale, i debiti dovranno essere ripianati dal concessionario. Nel caso di utili derivanti dalla gestione, questi dovranno essere reinvestiti negli impianti sportivi considerati secondo un piano da concordare con l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale concedente avrà la facoltà di rivalersi sul corrispettivo di gestione e di trattenere eventuali importi contestati, penali o oneri di qualsivoglia natura dovuti all'Amministrazione Comunale, compreso anche il reintegro della cauzione di garanzia qualora avesse a verificarsi la condizione di risarcimento a valere sulla medesima cauzione ed il concessionario non abbia provveduto al reintegro. Nella stessa maniera rientrano in questa clausola anche eventuali risarcimenti contestati al concessionario per difformità o carenza di interventi manutentivi per i quali si renda necessario l'intervento sostitutivo dell'amministrazione concedente.

Art. 22- Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 comma 1, del D. Lgs. 36/2023, l'Aggiudicataria è obbligata a costituire una "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso. La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante.

La garanzia garantisce l'osservanza delle obbligazioni assunte ed il pagamento delle penalità eventualmente comminate, l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati dall'Aggiudicataria a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di esperire ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente. La cauzione sarà comunque svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio prestato qualsiasi eccezione esclusa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la garanzia definitiva deve essere presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti il raggruppamento.

In caso di escussione, anche parziale, della cauzione, la stessa dovrà essere tempestivamente reintegrata.

Art. 23 - Responsabilità e copertura assicurativa

L'Impresa si assume ogni onere e rischio inerente l'affidamento in capo del servizio oggetto di concessione e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell'esecuzione del servizio e per danni di qualsiasi natura arrecati dai suoi operatori alle persone, ai fabbricati, ai manufatti di proprietà del Comune o di proprietà di privati, sollevando, al riguardo, l'Amministrazione Comunale, anche rispetto ai terzi, da ogni responsabilità ed onere.

L'Impresa si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a terze persone e cose, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta.

L'Impresa assume ogni responsabilità circa l'organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale.

All'impresa è fatto obbligo di contrarre con effetto dalla data di decorrenza dell'affidamento e di mantenere efficace per tutta la durata della concessione, comprese eventuali proroghe, apposita polizza di assicurazione con primario assicuratore a copertura dei rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro, Euro 3.000.000,00 per persona, Euro 1.000.000,00 per danni a cose, e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- proprietà e/o conduzione e/o uso di locali, beni immobili, spazi, aree, compresa l'attività in essi svolta, nonché proprietà e/o utilizzo di beni, attrezzature, impianti o altro pertinente l'attività oggetto della presente; si intende inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per utilizzi di qualunque natura;
- committenza di lavori e servizi in genere
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni da eventuale installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Aggiudicatario o da esso detenuti;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni a inquinamento accidentale;

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non), di cui l'Aggiudicatario si avvalga ed addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

C) Polizza incendio e rischi accessori

- per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in concessione e/o uso mediante garanzia PRIMO RISCHIO ASSOLUTO per un valore non inferiore a 5.000.000,00 euro
- garanzia "Ricorso Terzi" per un massimale non inferiore ad € 250.000,00 per sinistro,

- per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi delle polizza stessa.
- E' facoltà del concessionario stipulare anche copertura dei danni da furto per i propri beni.

L'inefficacia o meno, così come l'eventuale inesistenza od inoperatività - in tutto od in parte -dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente dell'appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente, avendo esse il solo scopo di ulteriore garanzia.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza RCTO sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'ente appaltante e del danneggiato e resteranno ad intero carico della Ditta affidataria. Eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla polizza infortuni non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'Ente appaltante.

L'Impresa si assumerà a proprio carico l'onere di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.

L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa durante l'esecuzione del servizio.

La presentazione della/e polizza/e condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.

In caso di danni arrecati a terzi, l'Impresa aggiudicataria dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari (data evento dannoso, descrizione dell'evento, causa e conseguenze dell'evento dannoso, nominativo del danneggiato).

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione stessa, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

L'aggiudicatario è obbligato a documentare al Servizio competente, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi, così come ad ogni scadenza anniversaria della/e polizza/e sopra richiamate è fatto obbligo all'Aggiudicatario di produrre al Comune di Valsamoggia idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del contratto compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

In caso di ATI occorre che la polizza assicurativa preveda apposito richiamo al fatto che "La polizza è prestata dalla mandataria anche in nome e per conto della/e mandante/i che deve/ono rientrare nel novero degli assicurati, fermo restando la responsabilità solida tra le Imprese"

Art. 24 - Rapporti contrattuali: Responsabile dell'esecuzione - Responsabile del servizio per conto dell' Impresa

Il Direttore dell'esecuzione avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del presente contratto ed in generale dei compiti previsti dal D. Lgs. 36/2023 - allegato II.14 - Capo II DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE art. 31.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto che effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto in oggetto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Impresa, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con il competente Servizio Comunale, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione.

L' Impresa dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l' Impresa si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione

del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Impresa/Referente), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Impresa, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all'interno della società mandataria.

Art. 25 - Verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 l'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il Responsabile dell'esecuzione ritenga necessari. In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto con tempistica semestrale ovvero tutte le volte che l'amministrazione ravvisi l'opportunità di condurre tale verifica.

In occasione della verifica di conformità da svolgersi in corso di esecuzione contrattuale il Responsabile dell'esecuzione invita ai controlli sia l'esecutore che un rappresentante dell'amministrazione comunale. Nel verbale che verrà appositamente redatto, si darà altresì conto dell'andamento dell'esecuzione contrattuale fino a quel momento e del rispetto dei termini prescritti.

Art. 26 - Contestazioni

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante posta elettronica certificata indirizzata al legale rappresentante dell'Impresa. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'Amministrazione al coordinatore referente dell'Impresa si intendono come presentate direttamente alla stessa.

Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

Art. 27 - Penalità

L'Impresa nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che le vengano comunicate per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale, quando richiamata preventivamente l'Impresa all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, mediante posta elettronica certificata, per almeno tre volte, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'Impresa risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all'Ente.

Salva la risoluzione del contratto come sopra indicato, sono stabilite le seguenti penalità:

- a) mancata esecuzione, sospensione e/o abbandono delle attività indispensabili al funzionamento degli impianti affidati: da 250,00 a 5.000,00 euro secondo la gravità e/o la durata dell'inadempimento;
- b) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: euro 250,00 per ogni singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.
- c) mancata effettuazione o difformità delle attività manutentive, nonché mancato rispetto delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale o dai soggetti dalla stessa incaricati: da 250,00 a 2.000,00 euro secondo gravità per ogni attività contestata;
- d) mancato rispetto delle norme igieniche, di disposizioni normative vigenti o di prescrizioni impartite, mancati adempimenti o violazioni riscontrate, nonché violazioni alle condizioni previste per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande, per ciascuna irregolarità rilevata da euro 500,00 ad euro 2.000,00 secondo la gravità;
- e) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constatata in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per gli utenti : da 500,00 a 1.000 euro salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.;

h) per ogni altro disservizio o inadempienza non previsti dai punti precedenti, da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di 1.000,00 euro a seconda della gravità.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da contestazione scritta come da articolo precedente.

Si procederà al recupero delle penalità poste a carico dell' Impresa mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è adottato il provvedimento.

L' applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Art. 28 - Revoca e Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo e dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, il presente contratto è risolto di diritto, con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito, ove ricorrano gravi e ripetute inadempienze e più precisamente nei casi di:

- mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- applicazione di tre gravi penalità di cui al precedente articolo;
- inosservanza grave e/o reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato;
- sospensione, abbandono o interruzione senza giusta causa del servizio;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato o non iscritto agli istituti previdenziali ed anti-infortunistici ai sensi delle norme vigenti;
- subconcessione non autorizzata;
- cessione del contratto e/o del credito come indicati nel successivo articolo 30
- accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale impiegato;
- intervenuta inidoneità dell'Impresa o sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre il diritto di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.

Qualora l'Impresa intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

In caso di gravi inadempienze dell' Impresa , il Comune, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso l'Impresa dovrà provvedere sia al risarcimento al Comune per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio.

Art. 29 - Subconcessione

E' vietato subconcedere integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione comunale, salvo maggiori danni accertati. Il concorrente che intenda subconcedere a terzi dei servizi accessori (ad es. pulizie, manutenzioni, controlli chimici e microbiologici, gestione punti di somministrazione alimenti e bevande, ecc...) dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la parte della prestazione che intende subconcedere, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs 36/2013 applicabile alla presente concessione ai sensi dell'art.188 del medesimo D.Lgs. 36/2023. In caso di subconcessione il prestatore di servizi resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Art. 30 - Divieto di cessione del contratto, cessione del credito

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, per i quali si applicano le

disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di inosservanza da parte dell' Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 31 - Fallimento dell' Impresa

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese si applicano le relative disposizioni del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 124 co.1 del D.Lgs. 36/2023 in caso di fallimento dell'Impresa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto di concessione. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 32 - Sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing) e clausola di Incompatibilità successiva (c.d. pantouflage) per appalti di servizi, forniture e lavori.

Il Comune di Valsamoggia, nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PT.P.C.T.) 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2022, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), con la sottoscrizione del contratto, il concessionario dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Valsamoggia, accessibile al seguente indirizzo <https://valsamoggia.segnalazioni.net/>

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. Divieto di pantouflage o revolving doors"), il concessionario dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Valsamoggia nei confronti dell'impresa stessa.

Il concessionario dichiara, infine, sempre con la sottoscrizione del contratto ,di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53 ,comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. b) del D-Lgs 36/2023 è fatto obbligo ai partecipanti alla gara di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso della procedura.

Art. 33 - Trattamento dei dati personali

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Valsamoggia.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, l'aggiudicatario all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Valsamoggia e che il Responsabile "interno" del Trattamento che vi compete è il Responsabile dell' Area Servizi alla Persona.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine l'aggiudicatario, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto di concessione e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi al comune. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Valsamoggia, relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

Art. 34 - Domicilio

L'Impresa, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Provincia di Bologna.

Art. 345 - Foro competente

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto, il Foro competente è, in ogni caso, quello di Bologna, salva la giurisdizione del giudice amministrativo. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 36- Norme di rinvio

La presente concessione è soggetta all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di concessioni di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 36/2023.

L'Impresa è tenuta al rispetto delle eventuali norme relative ai servizi oggetto di concessione che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

ALLEGATI:

A) Piano di conduzione tecnica

B) Piano di utilizzo

C) Schema Verbale di Coordinamento Safety di cui all'art. 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

D) Sistema dei valori e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valsamoggia

E) Patto di integrità

F) Piano Economico Finanziario:

F1 - PEF Annuale

F2- PEF complessivo per l'intero periodo oggetto di concessione

G) Tariffe:

G1- Tariffe impianti Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano e Savigno

G2- Tariffe impianti Monteveglio

H) Elenco Personale attualmente impiegato